

ATTO COSTITUTIVO

"MOVIMENTO PER LA VITA E CAV (Centro Aiuto alla Vita) SANTA GIANNA BERETTA MOLLA" (ODV)

In data 12 maggio 2023 presso la sede dell'associazione ubicata in Via G. Morelli, 18/bis, alle ore 18:00, si sono riunite le seguenti persone¹:

1. ARCONTE GIULIA nata a Crotone il 07/09/1961 residente a Crotone cap 88900 in via Degli Abeti, 14 codice fiscale ~~RCC~~GLI61P47D122U
RCC
2. BUMBACA CATERINA nata a Crotone il 20/09/1952 residente a Crotone cap 88900 in via G. Morelli, 18/bis codice fiscale BMBCRN52P60D122S
3. CERNUZIO ANTONELLA nata a Torre Del Greco (NA) il 24/02 1960 residente a Crotone cap 88900 in via San Giovanni Della Croce codice fiscale CRNNNL60B64L259C
4. DESUMMA ELISABETTA nata a Curinga (Cz) il 18/01/1960 residente a Crotone cap 88900 in via Cutro, 36 codice fiscale DSMLBT60R58D218S
5. LUCENTE SIMONA nata a Crotone il 05/04/1971 residente a Crotone cap 88900 in via Pier Paolo Pasolini, 32 codice fiscale LCNSMN71D45D122X
6. NUHU VALBONA nata a KRUJE (Albania) il 23/06/1977 residente a Crotone cap 88900 in via Germania, 13 codice fiscale NHUVBN77H63Z100B
7. ZITO AUGUSTO nato a Crotone il 23/06/1950 residente a Crotone cap 88900 in via G. Morelli, 18/bis codice fiscale ZTIGST50H23D122R

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva, la Sig.ra *Bumbaca Caterina* la quale accetta e nomina per assisterla e coadiuvarla nella riunione la Sig.ra *Nuhu Valbona* quale Segretaria ed estensorice del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato all'unanimità.

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117² (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche³, una associazione⁴ avente la seguente denominazione⁵:

¹ Le ODV possono essere costituite in forma di *associazione*, riconosciuta o non riconosciuta, da un *numero* non inferiore a 7 persone fisiche o a 3 ODV (**co. 1, art. 32 Cts**). "Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene *inferiore* a quello stabilito nel comma 1, esso deve essere *integrato* entro un anno, trascorso il quale l'organizzazione di volontariato è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo" (**co. 1-bis, art. 32 Cts**). "Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato possono prevedere l'ammissione come associati di *altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro*, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato" (**co. 2, art. 32 Cts**). Le *persone* che partecipano all'atto costitutivo possono quindi essere persone fisiche oppure rappresentanti legali (o loro delegati) degli enti diversi dalle persone fisiche.

² Istitutivo del Codice del terzo settore (Cts), a norma della **lett. b), co. 2, art. 1 della Legge 6 giugno 2016, n. 106**.

³ Con il **D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105**, sono state introdotte disposizioni *integrative e correttive* al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore).

“MOVIMENTO PER LA VITA E CAV (Centro Aiuto alla Vita) Santa Gianna Beretta Molla” ODV, da ora in avanti denominata “associazione”.

L'associazione, che ha sede legale nel Comune di Crotone all'indirizzo risultante dalla Amministrazione competente, potrà istituire, su delibera dell'Organo di amministrazione, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

L'associazione ha durata illimitata.

ART. 2 - Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore⁶ continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle ODV. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

ART. 3 L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati⁷:

⁴ L'indicazione della *forma giuridica* ha carattere obbligatorio.

⁵ “Sono enti del Terzo settore le *organizzazioni di volontariato*, le *associazioni di promozione sociale*, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il *perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale* in forma di *azione volontaria* o di *erogazione gratuita di denaro, beni o servizi*, o di *mutualità* o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore” (co. 1, art. 4 Cts).

“La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di organizzazione di volontariato o l'acronimo ODV, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dalle organizzazioni di volontariato (co. 3, art. 32 Cts). Tuttavia, come chiarito nella **lettera direttoriale della Direzione generale del Terzo settore e della Responsabilità sociale delle imprese del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 29/12/2017**, relativamente alla denominazione sociale dell'ente e all'utilizzo degli acronimi ETS e ODV, per questa ultima fattispecie, durante il periodo transitorio, non sorge alcun problema in ordine all'utilizzo del relativo acronimo da parte delle organizzazioni che risultano iscritte nei registri di settore, alla luce della clausola di equivalenza contenuta nel co. 3, art. 101 Cts. Discorso diverso deve essere fatto per gli enti non rientranti nella tipologia particolare sopra indicata o non in possesso della qualifica fiscale di ONLUS. Poiché la *qualificazione giuridica di ente del Terzo settore*, discende, tra l'altro, dall'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore (co. 1, art. 4 Cts), l'acronimo ETS, anche se previsto nella denominazione sociale, *non sarà spendibile* nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico. La **Circolare del Ministero del lavoro n. 20 del 27/12/2018** precisa meglio che con riferimento all'utilizzo riservato di particolari locuzioni o acronimi, l'art. 12 Cts trova varie corrispondenze in analoghe disposizioni relative a specifiche tipologie di enti: all'interno del medesimo Codice, ad esempio, nel co. 3, art. 32 relativo alle ODV e nel co. 5, art. 35 relativo alle APS. “Ne consegue che tali enti appartenenti a specifiche tipologie saranno tenuti *prioritariamente* al rispetto della loro disciplina particolare (cfr. art. 3 comma 1 del Codice); per essi l'utilizzo della denominazione “tipica” (di ODV, di APS, ecc.) rappresenta quindi un obbligo; l'eventuale utilizzo della locuzione “Ente del terzo settore” nella corrispondenza o l'integrazione della denominazione sociale con l'ulteriore acronimo ETS costituisce una ulteriore *facoltà* che discende dal possesso primario della qualificazione speciale derivante dall'iscrizione nella relativa sezione del RUNTS”. La stessa Circolare ministeriale prosegue chiarendo che “le ODV, le APS e gli altri enti soggetti ad una disciplina particolare, iscritti nei registri “equivalenti” di settore che intendano integrare in via facoltativa la loro denominazione sociale ai sensi dell'articolo 12 utilizzando *in aggiunta* agli acronimi suddetti l'acronimo ETS, dovranno inserire nello statuto una clausola che preveda l'integrazione automatica, alla data di iscrizione nel RUNTS, della denominazione sociale includente l'acronimo ETS. Quanto sopra precisato con riferimento agli enti già esistenti al 3 agosto 2017 induce, in ossequio al principio di parità di trattamento, a ritenere che un'analoga clausola statutaria (che acquisti efficacia integrando automaticamente la denominazione solo successivamente e per effetto dell'iscrizione) possa essere introdotta anche negli statuti degli enti che, costituendosi dopo il 3 agosto 2017 ma prima dell'istituzione del RUNTS, si siano *ab origine* adeguati alle disposizioni del codice, manifestando espressamente nell'atto costitutivo l'intenzione di acquisire la qualifica di ETS, dandone specifico mandato agli amministratori ma senza poter inserire nella denominazione l'acronimo ETS (o la locuzione “Ente del Terzo settore”, stante il divieto previsto dall'art. 12, comma 3)”.

⁶ “Presso il *Ministero del lavoro e delle politiche sociali* è istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore, operativamente gestito su *base territoriale* e con *modalità informatiche* in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma, che, a tal fine, individua, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la struttura competente. Presso le *Regioni*, la struttura di cui al periodo precedente è indicata come «Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore». ... Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua ... la propria struttura competente di seguito indicata come «Ufficio statale del Registro unico nazionale del Terzo settore». Il registro è *pubblico* ed è reso accessibile a tutti gli interessati in *modalità telematica*” (art. 45 Cts).

⁷ La **Circolare del Ministero del lavoro n. 20 del 27/12/2018** precisa che “l'indicazione delle *attività di interesse generale* da svolgersi da parte dell'ente costituisce contenuto obbligatorio dello statuto: a tal fine, esigenze di chiarezza e trasparenza nei confronti degli associati,

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale⁸. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

dei terzi e delle pubbliche amministrazioni richiedono che l'individuazione da parte dello statuto delle attività di interesse generale ne consenta una immediata riconducibilità a quelle elencate nel Codice. Ciò potrà ottenersi attraverso la riproduzione delle fattispecie ivi indicate anche con il richiamo alla corrispondente lettera dell'articolo 5 comma 1. Nella medesima prospettiva di chiarezza e trasparenza, è opportuno che nello statuto medesimo siano fornite ulteriori specificazioni circa i contenuti delle attività medesime. È poi di tutta evidenza che le attività effettivamente svolte dagli enti, oltre a rientrare tra quelle previste dalla legge, debbano mantenere una stretta coerenza con le previsioni statutarie. Oltre alle attività dovranno essere declinate in maniera specifica le *finalità* perseguite, in maniera da risultare in armonia con la natura dell'ente. Si tratta di adeguamento obbligatorio degli statuti, cui l'art. 101, comma 2 è pertanto applicabile". Le attività di interesse generale sono elencate in modo *tassativo* dal **co. 1, art. 5 Cts**:

- a) interventi e *servizi sociali* ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - b) interventi e *prestazioni sanitarie*;
 - c) *prestazioni socio-sanitarie* di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - d) *educazione, istruzione e formazione professionale*, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa*;
 - e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'*ambiente* e all'utilizzazione accorta e razionale delle *risorse naturali*, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla *tutela degli animali e prevenzione del randagismo*, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
 - f) interventi di tutela e valorizzazione del *patrimonio culturale e del paesaggio*, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - g) *formazione universitaria e post-universitaria*;
 - h) *ricerca scientifica di particolare interesse sociale*;
 - i) organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - j) *radiodiffusione sonora a carattere comunitario*, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
 - k) organizzazione e gestione di *attività turistiche* di interesse sociale, culturale o religioso;
 - l) *formazione extra-scolastica*, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - m) *servizi strumentali ad enti del Terzo settore* resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
 - n) *cooperazione allo sviluppo*, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
 - o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del *commercio equo e solidale*, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
 - p) servizi finalizzati *all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone* di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
 - q) *alloggio sociale*, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
 - r) *accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti*;
 - s) *agricoltura sociale*, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
 - t) organizzazione e gestione di *attività sportive dilettantistiche*;
 - u) *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti* di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o *erogazione di denaro, beni o servizi* a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - v) promozione della *cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata*;
 - w) promozione e tutela dei *diritti umani, civili, sociali e politici*, nonché dei *diritti dei consumatori e degli utenti* delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, *promozione delle pari opportunità* e delle iniziative di *aiuto reciproco*, incluse le *banche dei tempi* di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i *gruppi di acquisto solidale* di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 - x) cura di procedure di *adozione internazionale* ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
 - y) *protezione civile* ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
 - z) *riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata*".
- Questo elenco, a norma del **co. 2, art. 5 Cts**, può essere *aggiornato* con apposito D.P.C.M.

⁸ Il *Decreto ministeriale* individuerà criteri e limiti "tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale" (**art. 6 Cts**). La **Circolare del Ministero del lavoro n. 20 del 27/12/2018** precisa che "L'esercizio di *attività diverse* rispetto a quelle di interesse generale ricomprese nell'elenco di cui all'articolo 5 è facoltativo; tuttavia, qualora l'ente intenda esercitarlo, esso è subordinato, ai sensi dell'articolo 6 del codice, a due condizioni:

- 1) che esse siano *secondarie e strumentali* rispetto a quelle di interesse generale (secondarietà e strumentalità dovranno essere valutate secondo i criteri e limiti che saranno definiti con decreto interministeriale, avente natura regolamentare);
- 2) che sia consentito (e quindi specificamente previsto) dall'atto costitutivo o dallo statuto.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi ⁹- attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 4

I presenti stabiliscono che, per il primo mandato l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo)¹⁰ sia composto da 5 componenti e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente: Sig.ra BUMBACA CATERINA

Vice – Presidente: Sig.ra CERNUZIO ANTONELLA

Segretaria: Sig.ra NUHU VALBONA

Tesoriere: Sig. ZITO AUGUSTO

Consigliere: Sig.ra ARCONTE GIULIA

Consigliere: Sig.ra DESUMMA ELISABETTA

Consigliere: Sig.ra LUCENTE SIMONA

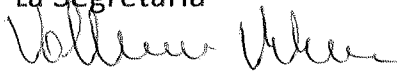
ART. 5 Il primo esercizio si chiuderà in data 31 dicembre 2023. I successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 6 Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

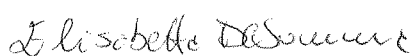
Letto, approvato e sottoscritto

Crotone, 12.05.2023

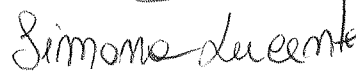
La Segretaria



I SOCI FONDATORI



La Presidente



Pertanto, qualora l'ETS intenda esercitare attività diverse, lo statuto dovrà prevedere tale possibilità, senza tuttavia che sia necessario già in sede statutaria inserire un puntuale elenco delle attività diverse esperibili: la loro individuazione potrà infatti essere successivamente operata da parte degli organi dell'ente, cui lo statuto dovrà, in tale ipotesi, attribuire la relativa competenza. Quanto sopra conduce a due diverse conseguenze, sotto il profilo dell'applicabilità dell'art. 101 comma 2.

Qualora lo *statuto in essere non preveda lo svolgimento di attività diverse* rispetto a quelle di interesse generale, l'inserimento di esse attraverso una modifica statutaria effettuata nel termine dei 24 mesi dall'entrata in vigore del Codice del Terzo settore, che come detto costituisce una facoltà per l'ente, non può avvenire con le modalità deliberative "alleggerite", in quanto la scelta *opzionale* determina un'innovazione sostanziale del rapporto associativo; nel caso invece in cui *lo statuto già preveda la possibilità per l'ente di svolgere attività non riconducibili a quelle di cui all'art. 5*, tale previsione dovrà essere accompagnata dalle specifiche disposizioni in materia di secondarietà e strumentalità di esse e, nel caso in cui esse non siano puntualmente elencate, dalla previsione delle modalità di individuazione da parte degli organi dell'ente. Nel caso di specie, pertanto, si tratterà di adeguamento obbligatorio degli statuti, derivante dalla necessità di conformare alla nuova cornice del codice la preesistente previsione statutaria circa l'esercizio di attività ulteriori, soggetto ai quorum deliberativi della maggioranza ordinaria".

⁹ anche in forma *organizzata e continuativa* e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti (co. 2, art. 7 Cts). La Circolare del Ministero del lavoro n. 20 del 27/12/2018 precisa che "La raccolta fondi di cui all'articolo 7, è una facoltà concessa dal legislatore agli enti iscritti al Registro, a prescindere dalla sussistenza di una specifica disposizione dello statuto: l'inserimento di quest'ultima non appare pertanto necessaria affinché un ETS possa legittimamente raccogliere fondi presso il pubblico".

¹⁰ L'Organo di amministrazione è ciò che viene comunemente chiamato Consiglio direttivo o Consiglio di amministrazione, in sostanza è l'Organo di Gestione.

ALLEGATO A STATUTO ODV

ARTICOLO 1

Denominazione – Normativa di riferimento - Sede – Durata – Ambito territoriale

E' costituita l'associazione denominata: "MOVIMENTO PER LA VITA e CAV(Centro Aiuto alla Vita)" Santa Gianna Beretta Molla "di Crotone ODV da qui in avanti nominata "Associazione", che aderisce con vincolo federativo al "Movimento per la Vita Italiano – Federazione dei Movimenti per la vita e dei Centri di Aiuto alla Vita d'Italia" (MpVI) e alla sua articolazione regionale.

L'ordinamento e l'organizzazione dell'Associazione sono regolati dal presente Statuto, in conformità al Decreto Legislativo 03/07/2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni, per quanto ivi non previsto, dal Titolo II, Libro I del Codice Civile.

L'Associazione, che ha sede legale nel Comune di Crotone all'indirizzo risultante dalla Amministrazione competente, potrà istituire, su delibera del Consiglio direttivo, uffici e sedi operative altrove nell'ambito del territorio provinciale.

Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

L'Associazione ha durata illimitata e opera nell'ambito territoriale della Provincia di Crotone con particolare riferimento all'ambito territoriale del Comune di Crotone.

ARTICOLO 2

Divieto di scopo di lucro – Risorse - Patrimonio

L'Associazione svolge le attività di cui all'articolo 3 per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati o delle persone aderenti agli enti associati, e ricorrendo al lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività, che non devono essere associati, non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi a spese di tipo forfetario. Ogni associato che presta attività di volontariato sarà assicurato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro apporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è associato o tramite la quale svolge la propria attività volontaria, salvo le deroghe di cui al co. 7 dell'art. 17 D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore).

L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché proventi di eventuali altre attività diverse, secondarie e strumentali rispetto a quelle prevalentemente svolte di interesse generale.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità statutarie.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 3

Scopo – Finalità – Attività

L'Associazione opera per un generale rinnovamento della società e considera a tal fine il diritto alla vita come prima espressione della dignità umana garanzia di una corretta definizione e promozione della libertà, del diritto, della democrazia e della pace. L'Associazione tiene in particolare considerazione la dignità di ogni essere umano dal concepimento alla morte naturale, fondamento di ogni altro diritto dell'uomo, e la sua crescita e il suo sviluppo nell'ambito naturale di una famiglia.

In tale contesto l'Associazione si propone di difendere la vita di ogni essere umano senza eccezione, dal concepimento fino alla morte naturale e promuove l'affermazione di una cultura aperta al riconoscimento,

all'accoglienza, e alla protezione di ogni essere umano in qualsiasi fase del suo sviluppo e in qualsiasi condizione esso si trovi.

Sono compiti specifici dell'Associazione la tutela e la promozione della vita umana, con particolare riferimento a quelle fasi in cui il diritto all'esistenza e l'uguale dignità degli esseri umani sono negati o posti in forse dal costume o dalle leggi e per questo si oppone ad ogni provvedimento che legittimi pratiche abortive, eutanasiche e di manipolazione soppressive della vita umana.

L'Associazione si propone inoltre di:

- attivare iniziative di carattere culturale ed editoriali volte a promuovere la cultura di accoglienza della vita, attività formative e quant'altro possa servire allo scopo;
- promuovere la creazione di strutture di accoglienza di madri sole o con bambini;
- promuovere la istituzione di strutture di accoglienza per bambini al fine di favorire l'inserimento lavorativo delle madri;
- diffondere e promuovere la conoscenza della fertilità e la procreazione responsabile attraverso la regolazione naturale della fertilità, anche in collaborazione con le associazioni e gli enti dedicati, nella prospettiva della tutela della dignità e della salute della donna e della coppia e quale risposta alla mentalità contraccettiva dominante;
- sostenere psicologicamente e moralmente donne che vivono una situazione di sofferenza a seguito di un aborto;
- operare per contrastare con azioni positive e di promozione della cultura della Vita, qualunque pratica lesiva della Vita e della dignità umana, specialmente nei momenti più emblematici dell'esistenza quale la vita prima della nascita o sofferente e terminale.

Pertanto, l'Associazione svolge prevalentemente in favore di terzi, ed in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017:

1. interventi e servizi sociali (ai sensi dei co. 1 e 2, art. 1 della L. n. 328/2000 e successive modificazioni) ed interventi, servizi e prestazioni (di cui alla L. n. 104/1992 e alla L. n. 112/2016 e successive modificazioni), con particolare riguardo alla tutela della maternità, alla lotta contro la discriminazione e la violenza – psicologica, fisica, sessuale, economica e di altra natura - verso la donna, il concepito, il minore ed ogni altra persona bisognosa di accoglienza. In riferimento al sostegno della maternità, l'Associazione si propone i seguenti specifici interventi: consulenza di carattere medico, clinico specialistico, psicologico, legale e morale, particolarmente nei casi di maternità difficili; ospitalità alle gestanti in difficoltà e donne con figli a carico presso famiglie e case famiglia o gruppi appartamento, laddove la gravidanza e il post-partum possano trascorrere in condizioni di sicurezza e di serenità; aiuto domestico nei casi di necessità; assistenza tempestiva e qualificata ai bambini (specialmente se portatori di handicap) nella fase prenatale, natale e post- natale; azione di sensibilizzazione e responsabilizzazione della famiglia al fine di evitare che il peso della maternità difficile ricada esclusivamente sulla donna, restituendole così la libertà di non abortire; contatti con enti di assistenza pubblica e privata; ogni altro intervento ritenuto utile e idoneo allo scopo (**lett. a**, co. 1, art. 5 D.Lgs. n. 117/2017);
2. prestazioni socio-sanitarie (di cui al D.P.C.M. 14 febbraio 2001 e successive modificazioni) (**lett. c**, co. 1, art. 5 D.Lgs. n. 117/2017);
3. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti (di cui alla L. n. 166/2016 e successive modificazioni) o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate, anche attraverso la ricerca di lavoro e alloggio (**lett. u**, co. 1, art. 5 D.Lgs. n. 117/2017);
4. educazione, istruzione e formazione per la conoscenza e il rispetto dei diritti dell'uomo sin dal concepimento (**lett. d**, co. 1, art. 5 D.Lgs. n. 117/2017);
5. formazione universitaria e post-universitaria (**lett. g**, co. 1, art. 5 D.Lgs. n. 117/2017) e formazione scolastica ed extra-scolastica finalizzata alla comprensione dei valori promossi dall'Associazione (**lett. l**, co. 1, art. 5 D.Lgs. n. 117/2017);
6. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura della vita e della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (**lett. i**, co. 1, art. 5 D.Lgs. n. 117/2017);
7. accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti, con particolare attenzione alle donne in stato di gravidanza e ai loro figli (**lett. r**, co. 1, art. 5 D.Lgs. n. 117/2017);
3. promozione della cultura della pace tra i popoli e della nonviolenza, in quanto fondata sul rispetto della uguale dignità di ogni persona umana (**lett. v**, co. 1, art. 5 D.Lgs. n. 117/2017);

9. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, con particolare attenzione ai diritti della gestante, della madre, del concepito e della persona malata, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di auto reciproco (lett. w, co. 1, art. 5 D.Lgs. n. 117/2017);
10. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, per le attività relative alle finalità dell'Associazione (lett. z, co. 1, art. 5 D.Lgs. n. 117/2017).

L'Associazione potrà avvalersi anche:

- dell'opera di esperti e consulenti, tra i quali {assistenti sociali, ostetriche, medici (ginecologo, pediatra, tossicologo, radiologo, ecografista, genetista, chirurgo, psichiatra), psicologi, sociologi, avvocati;
- delle strutture sanitarie pubbliche e private per esami diagnostici e ricerche strumentali;
- della collaborazione con enti ed istituzioni pubbliche e private aventi finalità analoghe o interesse ai problemi della vita umana, operanti nel territorio nazionale;
- degli Enti del terzo settore e dell'opera di quanti, in vario modo, si saranno dichiarati disposti ed abbiano assunto specifico impegno morale di prestazione di servizio libero e gratuito per il conseguimento dei fini associativi.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017

- attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il con il pubblico.

ARTICOLO 4

Rapporti con il Movimento per la Vita Italiano

L'Associazione riconosce e demanda alla Federazione Nazionale (Movimento per la Vita Italiano – MpVI), che è formata dalle associazioni locali denominate “Centro di aiuto alla vita”, “Servizio di aiuto alla vita”, “Movimento per la Vita”, “Movit”, o con altri simili nomi, la funzione di unico garante e rappresentante a livello nazionale della loro identità federativa comune.

Al Movimento per la Vita Italiano - MpVI pertanto compete in via esclusiva la titolarità delle denominazioni, dei marchi e dei simboli.

L'Associazione persegue i fini indicati nell'art. 3 rispettando le linee generali indicate dalla Federazione nazionale e si impegna a livello locale a svolgere la propria autonoma attività, cercando di realizzare uno stretto collegamento operativo con le altre strutture aderenti al Movimento per la Vita Italiano presenti sul territorio provinciale e regionale, coordinandosi con loro nella Federazione regionale.

L'Associazione si impegna a sottoscrivere un numero di abbonamenti al periodico del Movimento per la Vita Italiano – MpVI proporzionale al numero dei propri associati.

L'Associazione:

- regola autonomamente la propria struttura e il proprio funzionamento nel rispetto del principio democratico;
- risponde autonomamente delle obbligazioni da essa contratte;
- tiene regolarmente aggiornato il libro degli associati e ne trasmette annualmente copia al Movimento per la Vita Italiano - MpVI, unitamente al bilancio di esercizio o al rendiconto per cassa e all'eventuale bilancio sociale;
- versa al Movimento per la Vita Italiano - MpVI un contributo annuale nella misura fissata di volta in volta dal Consiglio direttivo della Federazione nazionale;
- aderisce alla Federazione regionale competente per territorio;
- fornisce annualmente alla Federazione Nazionale e a quella regionale i dati sulle attività compiute;
- per contribuire a risolvere difficoltà non superabili al livello locale può chiedere l'intervento del Presidente regionale, il quale a sua volta potrà chiedere l'intervento del Presidente nazionale o di un suo delegato, nel rispetto del principio di sussidiarietà;
- qualora insorgano controversie attinenti alle attività statutarie in seno all'Associazione locale o verso quella regionale o nazionale non altrimenti risolvibili, potrà rivolgersi al Collegio nazionale dei probiviri.

ARTICOLO 8

Organi associativi

Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea, il Consiglio direttivo, il Presidente

Tutte le cariche associative sono gratuite ed è consentito il rimborso delle spese effettive, debitamente documentate e strettamente necessarie allo svolgimento dell'incarico.

ARTICOLO 9

Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati.

Essa è convocata dal Presidente, in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio di esercizio ed ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga necessario, con almeno 15 giorni di preavviso mediante comunicazione scritta a mezzo posta ordinaria o elettronica (ovvero messaggio telefonico (whatsapp, ecc.) contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima.

La convocazione può avvenire anche su richiesta scritta, con indicazione delle materie da trattare, dell'Organo di controllo o di almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega.

Hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo, ed è ammessa la delega solo se affidata ad un aderente, il quale non può essere portatore di più di {due} deleghe.

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti all'attività e alla gestione dell'Associazione e su qualsiasi proposta presentata alla sua attenzione, in particolare:

- a. determina le linee generali e il programma di azione dell'Associazione;
- b. nomina e revoca {il Presidente e} (se non eletto dal Consiglio direttivo) i membri del Consiglio direttivo;
- c. nomina e revoca l'eventuale Organo di Controllo;
- d. approva l'annuale bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa e l'eventuale bilancio sociale, con le specifiche forme previste dal Codice del Terzo Settore in rapporto ai relativi indici quantitativi (v. artt. 13-14 e 87 D.Lgs. n. 117/2017);
- e. approva eventuali Regolamenti;
- f. provvede sui ricorsi avverso i provvedimenti del Consiglio direttivo di esclusione di un associato;
- g. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono valide, sia in prima che in seconda convocazione, se assunte con il voto favorevole della metà più uno dei presenti. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle modifiche dello Statuto e su scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione ed è validamente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto.

Le delibere dell'Assemblea straordinaria sono valide, sia in prima che in seconda convocazione, se assunte col voto favorevole dei due terzi dei presenti, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

Lo svolgimento e le deliberazioni dell'Assemblea debbono risultare documentate con verbale in forma riassuntiva, sottoscritto da chi la presiede e da un segretario da questi prescelto ad affiancarlo.

Il Tesoriere coadiuva il Consiglio direttivo per quel che attiene alle risorse economiche e al loro utilizzo, sovrintende alla tenuta delle scritture contabili e predispone la bozza dell'annuale bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa e dell'eventuale bilancio sociale, provvede per delega del Presidente agli incassi e ai pagamenti.

ARTICOLO 12

Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'Assemblea ordinaria deve approvare il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa e l'eventuale bilancio sociale entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o anche oltre, qualora sussistano particolari ragioni, comunque in tempo utile per effettuarne il deposito presso il Registro Unico del Terzo Settore entro il termine massimo consentito (co. 3, art. 48 del D. Lgs. n. 117/2017).

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ARTICOLO 13

Libri associativi

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

I suddetti libri sono conservati presso la sede dell'Associazione e possono essere richiesti in consultazione con congruo preavviso da parte del singolo associato, che rimborserà le relative spese in caso voglia estrarne copia, fermo restando l'obbligo di riservatezza e il divieto di divulgazione a terzi.

ARTICOLO 14

Scioglimento – Liquidazione – Devoluzione patrimonio residuo

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nominerà uno o più liquidatori, scelti anche fra i non associati, che curino la liquidazione secondo le modalità di Legge.

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto, in conformità a quanto previsto dall'art. 9 del D.lgs.n.117/2017, al Movimento per la Vita Italiano o ad altro Ente del Terzo settore designato dall'Assemblea, che persegua finalità analoghe a quelle dell'Associazione, fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della operatività dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore.

ARTICOLO 15

Rinvio

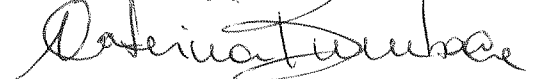
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, si rinvia alle norme giuridiche vigenti e, in particolare, al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo Settore) e successive modificazioni e al Codice Civile.

Crotone, 12.05.2023

La segretaria



La Presidente



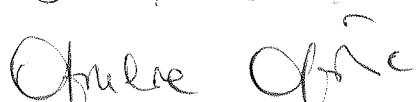
I Soci Fondatori













7 GIU. 2023

Registrato a Catanzaro il

al n. 562 Serie 3

esatti Euro Exati
(obv. dec. 117/2017)

IL RESPONSABILE
DIREZIONE
DIREZIONE
DIREZIONE

